

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA RICOSTRUZIONE DAL SISMA 2012**

### **Art. 1**

#### **Istituzione e finalità della Consulta**

1. Viene istituita, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto comunale, la Consulta per la ricostruzione quale organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di proposta e consultazione, nelle materie concernenti la ricostruzione conseguente al sisma del 20 e 29 maggio 2012

### **Art. 2**

#### **Attribuzioni della Consulta**

1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) formulazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e progetti dell'Amministrazione in materia di ricostruzione dal sisma;
  - b) formulazione di pareri relativi alla proposta della Giunta di bilancio preventivo, con particolare riferimento al piano annuale e al piano poliennale degli investimenti relativi al sisma;
  - c) promozione di iniziative a favore dei cittadini allo scopo di favorire un'adeguata informazione e la loro partecipazione ai processi di ricostruzione ;
2. La Consulta è inoltre tenuta ad esprimere i pareri consultivi ad essa richiesti dall'Amministrazione comunale in relazione alle materie concernenti il sisma.
3. I dirigenti ed i funzionari del Comune preposti ai servizi che riguardano le materie anzidette sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste dal Presidente della Consulta ed a prestare la necessaria collaborazione.
4. I dirigenti ed i funzionari comunali, anche tramite gli uffici cui sono preposti, sono tenuti a prestare alla Consulta ogni forma di collaborazione per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi, strumentazioni e spazi di proprietà del Comune, servizi di segreteria, spedizione postale a carico del Comune, purché concordati con un congruo anticipo e nei limiti di stanziamento del bilancio e della loro effettiva disponibilità.
5. La Giunta comunale convoca la Consulta per discutere la programmazione annuale e poliennale degli interventi di ricostruzione in occasione dell'elaborazione del bilancio.

### **Art.3**

#### **Componenti della Consulta**

1. La consulta è composta dai rappresentanti delle seguenti associazioni e categorie:
  - Associazione Agricoltori;
  - Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.);
  - Confesercenti;
  - Federazione Coltivatori Diretti;
  - Federconsumatori;
  - C.G.I.L.;
  - C.I.S.L.;
  - U.I.L.;

- Confartigianato - L.A.P.A.M. - L.I.C.O.M.;
  - Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.);
  - Confcommercio;
  - Unione Generale Coltivatori;
  - Associazione Industriali;
  - A.P.I.;
  - Centrali Cooperative;
  - Collegio dei Geometri;
  - Albo degli Ingegneri;
  - Albo degli Architetti;
  - Ordine dei Dottori Agronomi;
  - Presidente Consulta del Volontariato;
  - Presidenti Comitati di Frazione.
2. La nomina della Consulta viene fatta dal Sindaco su indicazione delle associazioni e categorie di cui al comma precedente.  
In mancanza di tali indicazioni e nel caso in cui non pervengano entro dieci giorni dalla formale richiesta, si intende che l'associazione abbia rinunciato a tale facoltà e si procede comunque alla costituzione della Consulta.  
Il Sindaco, con provvedimento motivato, può integrare l'elenco dei componenti la Consulta di cui al precedente comma 1.
3. I membri della Consulta non devono ricoprire la carica di consigliere comunale o di assessore del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

#### **Art. 4**

##### **Sostituzione dei componenti della Consulta**

1. 1. Le associazioni possono sostituire in ogni momento i propri rappresentanti all'interno della Consulta. La sostituzione opera di diritto nel momento in cui la relativa comunicazione, indirizzata al Sindaco ed al Presidente della Consulta, viene assunta al protocollo generale del Comune, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo ai nuovi rappresentanti.
2. Ogni componente della Consulta può rinunciare alla carica con atto scritto indirizzato al Sindaco ed al Presidente della Consulta. La sostituzione viene attuata con le medesime procedure di nomina.

#### **Art. 5**

##### **Presidenza**

1. La Consulta provvede nel proprio ambito, nella prima seduta, all'elezione del presidente. La relativa decisione viene verbalizzata e trasmessa al Sindaco.
2. L'elezione del presidente viene fatta a scrutinio palese a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della Consulta (se dopo due votazioni, da tenersi nella stessa seduta, non si raggiunge la maggioranza richiesta, risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti).
3. Il presidente resta in carica due anni e sei mesi e comunque non oltre la durata della Consulta. Un'Associazione non può esprimere più di un presidente nel periodo di durata della Consulta.
4. Il nuovo Presidente è eletto di norma almeno un mese prima della scadenza del Presidente in carica.

#### **Art. 6**

##### **Prima seduta e convocazioni**

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente in base alle necessità ed almeno una volta l'anno.

2. Le riunioni, inoltre, sono convocate dal Presidente su richiesta scritta del Sindaco o di almeno sette dei componenti. In questi casi, la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta.
3. La convocazione deve essere inviata ai componenti a mezzo telefax, posta elettronica o sms almeno cinque giorni prima dalla data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali viene inviata almeno 24 ore prima.
4. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. La Consulta tiene la prima seduta entro un mese dalla nomina.

#### **Art. 7 Invitati**

1. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, in qualità di invitati permanenti:
  - Il Sindaco o suo delegato;
  - il Segretario Generale;
  - il Responsabile Servizio Lavori Pubblici;
  - il Dirigente del Settore di riferimento.A tal fine, la convocazione delle riunioni, corredata dall'ordine del giorno, deve essere trasmessa anche agli invitati permanenti.
2. Possono altresì essere invitati alle riunioni, su decisione del Presidente:
  - soggetti economici operanti in ambito economico nel territorio comunale;
  - tecnici ed esperti nelle materie di volta in volta trattate.

#### **Art. 8 Validità delle riunioni**

1. Le riunioni sono ritenute valide a tutti gli effetti:
  - in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti;
  - in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di cui sopra, con arrotondamento per difetto. La seconda convocazione è fissata almeno trenta minuti dopo la prima convocazione.

#### **Art. 9 Adempimenti di segreteria**

1. Al termine delle riunioni è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale viene tempestivamente inviato alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari e agli invitati permanenti.
2. Tutti gli adempimenti di segreteria (convocazioni, verbalizzazioni, raccolta verbali, ecc.) sono curati da personale individuato dal Segretario Generale.
3. Gli atti della Consulta sono pubblici e sono accessibili a chiunque.

#### **Art. 10 Durata**

1. La Consulta ha una durata pari al mandato elettivo del Sindaco.